



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 C. A. P. 90028 Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

Estratto Ordinanza n. 51 del 01/08/2019

OGGETTO: Integrazione ordinanza n. 39 del 25/06/2019. Divieto di somministrazione alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine – Limitazione sonora di strumenti acustici.

IL SINDACO

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza n. 39 del 25/06/2019:

E' FATTO DIVIETO, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, a tutti i detentori di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai gestori di discoteche ed attività similari, nonché ai venditori ambulanti:

- 1. DI VENDERE PER ASPORTO qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o lattina.**
- 2. DI CONSUMARE su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, bevande contenute in bottiglia o bicchieri di vetro e lattine.**
- 3. In concomitanza di pubblici spettacoli, sia all'interno che all'esterno del proprio esercizio, ove occupano con tavoli e sedie lo spazio antistante, ed agli operatori ambulanti del settore alimentare operanti in questo Comune, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, di somministrare e vendere alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.**

E' FATTO DIVIETO a chiunque di circolare per le Vie pubbliche con bottiglie di vetro o lattine contenenti bevande alcoliche ed altro genere.

E' FATTO DIVIETO a tutti gli esercenti a posto fisso appartenenti al settore alimentare di vendita di alcolici e superalcolici ai minori di anni sedici.

L'attività di intrattenimento musicale all'interno dei locali pubblici è consentita:

- Nei giorni feriali e festivi fino alle ore 02,00;
- Nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 03,00;
- L'attività musicale nelle discoteche non potrà protrarsi oltre le ore 03,00;
- Gli spettacoli musicali che si svolgono all'esterno, in piazze o luoghi pubblici in genere, non dovranno protrarsi oltre le ore 02,00;

Durante lo svolgimento di intrattenimento delle attività musicali, i detentori di esercizi pubblici dovranno procedere a:

- a) Osservare scrupolosamente la normativa in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora e in ogni caso l'attività musicale non potrà **superare i 70 dB fino alle ore 22,00 e i 60 dB dalle ore 22,00 fino al limite dell'orario come sopra individuato.**

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura e per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.

- b) Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo con schiamazzi e rumori per garantire il riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, l'intervento delle forze dell'ordine.
- c) Garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, mediante la pulizia delle aree antistanti l'esercizio assicurando quindi l'igiene pubblica.

AVVERTE

che per le violazioni alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione delle norme preordinate per gli illeciti penali ed amministrativi, è prevista l'applicazione di sanzioni di cui agli artt.7 e 7 bis del D. Leg.vo n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 3/2003 e dal Decreto Legge n. 14/2017 e la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione di suoni e/o rumori ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1991, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/1991.

E' prevista altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie, contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del pubblico esercizio che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto in violazione alla presente Ordinanza.

E' prevista inoltre, nei casi di reiterata inosservanza delle Ordinanze emanate, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 la comunicazione al Questore, competente per territorio, che potrà disporre la sospensione dell'attività.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.

Polizzi Generosa, 01/08/2019

IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde